



Comune di Oristano
Comuni de Aristanis
C.F. n° 00052090958

Settore LL.PP. e Manutenzioni

INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEDIANTE R.D.O. AI SENSI DELL'ART. 36, C.2, LETT. b, D.LGS. N. 50/2016, COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 55 DEL 14 GIUGNO 2019 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN OGGETTO CON CONTRATTO DA STIPULARE A MISURA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, LETT. eeeee), D.LGS. N. 50/2016.

OGGETTO: Gestione patrimonio scolastico – Autorizzazione a contrarre per l'indizione della procedura negoziata tramite MePA, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dalla Legge n. 55 del 14 giugno 2019 per l'affidamento dei lavori di realizzazione di manufatti cimiteriali nel settimo recinto del cimitero San Pietro in Oristano e nel Cimitero di Massama

Codice CIG: 7994507BDE

Codice CUP: H19G19000060004

INDICE

1.IMPORTO LAVORI	3
2.DESCRIZIONE	4
3.LUOGO DI ESECUZIONE.....	4
4.MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO	4
5.TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.....	4
6.TERMINE DI PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI CHIARIMENTI, INFORMAZIONI/DOCUMENTI, ECC	5
7.TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA	5
8.FINANZIAMENTO	5
9.TERMINE DI ESECUZIONE	5
10.PENALE	5
11.ANTICIPAZIONI	5
12.FORME DI PARTECIPAZIONE AMMESSE	5
13.SOPRALLUOGO.....	5
14.COMUNICAZIONI	6
15.CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE	6
16.SUBAPPALTO	6
17.PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	7
18.AVVALIMENTO	9
19.MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	9
20.MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	9
21.DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.....	9
22.OFFERTA ECONOMICA (FAC-SIMILE DI SISTEMA).....	14
23.SEDUTA DI ESAME DELLE OFFERTE	14
24.SOCCORSO ISTRUTTORIO	14
25.STIPULA DEL CONTRATTO E GARANZIA DEFINITIVA	14
26.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	15
27.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	15
28. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	16
29.INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	16

INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEDIANTE R.D.O. AI SENSI DELL'ART. 36, C.2, LETT. b, D.LGS. N. 50/2016, COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 55 DEL 14 GIUGNO 2019 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN OGGETTO CON CONTRATTO DA STIPULARE A MISURA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, LETT. eeee), D.LGS. N. 50/2016.

OGGETTO: Gestione patrimonio scolastico – Autorizzazione a contrarre per l'indizione della procedura negoziata tramite MePA, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dalla Legge n. 55 del 14 giugno 2019 per l'affidamento dei lavori di realizzazione di manufatti cimiteriali nel settimo recinto del cimitero San Pietro in Oristano e nel Cimitero di Massama

Codice CIG: 7994507BDE

Codice CUP: H19G19000060004

Stazione appaltante: Comune di Oristano – Settore LL.PP. e Manutenzioni – Piazza Eleonora - 09170 Oristano.

Luogo di esecuzione dei lavori: Oristano – Cimiteri Oristano e Massama.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Massimo Piria (0783.791333)

Progettista: Geom. Massimo Piria (0783.791333)

Responsabile Unico del Procedimento di Gara: Rag. Marco Sechi (0783.791323)

IL DIRIGENTE

In esecuzione della determina a contrarre n. **887 del 31/07/2019**, rende noto che sulla piattaforma internet (sito www.acquistinrete.it) del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (da ora in poi: "MEPA"), è visibile, relativamente ai lavori in oggetto, una Richiesta di Offerta (c.d. "RDO") aperta agli O.E. estratti dal sistema tra quelli regolarmente abilitati.

Potrà dunque inserire la propria offerta una delle imprese in possesso delle necessarie abilitazioni sul MePA, per la categoria oggetto della RdO, conseguita entro i termini di presentazione dell'offerta ed inviata alla procedura.

A tal fine si allegano i modelli predisposti da questo Ente per la partecipazione alla gara [Allegati nn. 1, 2 e 3 (elaborati tecnici e schema di contratto)] comunque già presenti sulla piattaforma Consip e si fa presente quanto segue:

1. IMPORTO LAVORI

Ai sensi dell'art. 26, D.Lgs. n. 50/2016 il progetto posto a base di gara è stato **validato** dal RUP Geom. Massimo Piria con proprio verbale datato 11 luglio 2019.

Importo complessivo dell'intervento: € 82.100,00+ IVA

Importo a base d'asta: € 80.400,00 + IVA

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 1.700,00 + IVA

Il costo stimato della manodopera, compreso nell'importo a base d'asta soggetto a ribasso, è di € 20.100,00#

CATEGORIE RELATIVE ALLE LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO:

CATEGORIA LAVORI	IMPORTO LAVORI	ONERI SICUREZZA	COMPLESSIVO	%
------------------	----------------	-----------------	-------------	---

OG1	€ 80.400,00	€ 1.70,000	€ 82.100,00	100%
-----	-------------	------------	-------------	------

Così come meglio definite nell'art. 4 del Capitolato speciale d'Appalto

2. DESCRIZIONE

I lavori consistono nella realizzazione degli interventi descritti all'art. 1 (**Oggetto dell'appalto**) del CSA e riportati in sintesi di seguito:

- Relativamente al Cimitero di S. Pietro, è stato effettuato uno studio per la sistemazione completa del settore C, concretizzato nel progetto preliminare redatto nel mese di Maggio 2012. Dal progetto della sistemazione completa, sono stati redatti precedenti progetti con i quali sono state realizzate batterie di loculi, tombe a terra, edicole funerarie ed ossari.
- Nel Cimitero di Massama sono state recentemente realizzate alcune batterie di loculi negli anni compresi tra il 2009 ed il 2015; Essendo pressoché esauriti i posti per le tumulazioni realizzati con i predetti interventi, è stato redatto il presente progetto, le cui caratteristiche rappresentano la naturale continuazione dei primi lotti, che prevede la realizzazione dei lavori appresso elencati:

Nel cimitero San Pietro in Oristano:

- - una batteria di loculi su tre file sovrapposte, per un totale di 57 (cinquantasette) loculi;
- - il completamento di una batteria di loculi esistente, della quale è stata realizzata l'intera platea, per un numero di 36 (trentasei) loculi;
- - sistemazione dell'area circostante i nuovi manufatti;

Nel cimitero di Massama:

- - Prosecuzione di una batteria di loculi esistente mediante la realizzazione di trentasei loculi su tre file sovrapposte.

I lavori saranno eseguiti nel rispetto delle norme che regolamentano le opere cimiteriali; in particolare tutti i manufatti saranno realizzati nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 285/1990 e dalle Linee Guida della Regione Sardegna per la pianificazione cimiteriale, la costruzione di nuovi cimiteri e l'ampliamento di cimiteri esistenti;

3. LUOGO DI ESECUZIONE

Comune di Oristano – Cimitero san Pietro e cimitero Massama.

4. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

A misura.

5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte devono essere presentate sul portale della Consip, acquistinretepa.it (con le modalità previste sulla piattaforma) entro le ore **13.00** del **05.09.2019**.

6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI CHIARIMENTI, INFORMAZIONI/DOCUMENTI, ECC.

Le richieste di chiarimenti/informazioni/documenti/ecc. devono essere richieste entro le ore **12.00** del **04.09.2019**.

7. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerta è valida per **180** giorni dalla data dell'esperimento della procedura di gara.

8. FINANZIAMENTO

Il progetto in argomento, trova copertura per l'intero importo sul Capitolo del Bilancio Comunale n 7200 – imp. 19/1358;

9. TERMINE DI ESECUZIONE

90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (Art. 13 C.S.A.).

10. PENALE

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale stabilita nella misura dell'0,30‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, così come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto (Art. 17 C.S.A.). Altre fattispecie in cui è applicabile le penali sono previste nello stesso art. 55 C.S.A. .

11. ANTICIPAZIONI

Ai sensi dell'art. 35, c. 18, D.Lgs n. 50/2016 è prevista la corresponsione di un'anticipazione in favore dell'appaltatore pari al 20% dell'importo contrattuale. (Art. 25 C.S.A.).

12. FORME DI PARTECIPAZIONE AMMESSE

La partecipazione alla procedura è ammessa solo ed esclusivamente alle imprese estratte.

13. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio, ma il concorrente che volesse prendere visione dei luoghi deve richiederlo mediante invio di apposita nota, esclusivamente sulla piattaforma, nello spazio dedicato alle comunicazioni.

La presa visione dei luoghi dovrà essere effettuata esclusivamente da parte del titolare o legale rappresentante o direttore tecnico dell'impresa concorrente o personale dipendente munito di delega e di dichiarazione del legale rappresentante del concorrente, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesta che il delegato è un dipendente del concorrente.

Il Responsabile del Procedimento comunicherà alla ditta il giorno e l'ora del sopralluogo.

Richieste di ordine amministrativo e sulla procedura telematica potranno essere richieste al Responsabile unico della procedura di gara e dovranno "viaggiare" solo ed esclusivamente attraverso i canali telematici del portale CONSIP, nello spazio dedicato (*[invia comunicazioni](#)*).

14. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni alle imprese verranno effettuate dal Comune di Oristano nelle modalità previste dal MePA tramite la funzione "Comunicazioni con i fornitori". In particolare, tale strumento verrà usato per le comunicazioni di avvio del soccorso istruttorio, della proposta di aggiudicazione, dell'aggiudicazione stessa, della stipulazione del contratto, di annuncio delle successive sedute.

Le comunicazioni di esclusione verranno invece inviate sia tramite PEC che tramite il citato strumento di comunicazione.

L'invio di comunicazioni tramite MePA non è comunque esclusivo, in quanto potrà essere accompagnato dall'invio di PEC e dalle necessarie pubblicazioni in ottemperanza alle norme vigenti. In caso di richieste avanzate dalle imprese (esclusivamente attraverso il MePA), la risposta verrà data sia direttamente al richiedente, sia in forma anonima e generalizzata nelle modalità già citate entro un termine ragionevole. Eventuali rettifiche dei documenti di gara verranno rese note sul MePA e alla pagina web del sito istituzionale

<https://trasparenza.comune.oristano.it/L190/?idSezione=69103&id=&sort=&activePage=&search=>

15. CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE

Abilitazione sul portale della CONSIP – mercato elettronico, Bando MePA Lavori di manutenzione – Edili – categoria: **Lavori di manutenzione - OG1** .

16. SUBAPPALTO

I lavori che formano oggetto dell'appalto ricadono nella categoria **OG1 - Classifica I – Prevalente**.

Qualora il concorrente, in caso di aggiudicazione, intenda avvalersi del subappalto comunica, ai sensi dell'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dalla Legge 55/2019 all'atto dell'offerta (nel modello DGUE - Parte II - lett. D) le opere e/o le parti di opere che eventualmente intende subappaltare nel rispetto del **limite massimo del 30%** dell'importo dei lavori (art. 47 del C.S.A.).

In riferimento a quanto sopra disposto si precisa quanto segue:

- Ai sensi dell'art 105, c. 4, lett a), D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente che ha partecipato alla procedura di gara **NON POTRÀ** essere affidatario del subappalto;
- Ai sensi dell'art 105, c. 6, D.Lgs. n. 50/2016: qualora le attività/lavorazioni oggetto di subappalto riguardino una o più delle attività/lavorazioni di cui all'art 1, c. 53, Legge n. 190/2012, si precisa che, per ciascuna di dette attività/lavorazioni dovrà essere indicata la terna di subappaltatori, fermo restando che anche per tali soggetti non dovranno sussistere le cause di esclusione di cui all'art 80, D.Lgs. n. 50/2016.

Ai fini di quanto sopra si riporta l'elenco delle attività di cui al citato art. 1, c. 53, Legge n. 190/2012:

- a) trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

L'Ente appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti nei seguenti casi:

1. quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
2. in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
3. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

17. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà espletata mediante procedura negoziata (ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett."c", D.Lgs n. 50/2016 come modificato dalla Legge n. 55 del 14 giugno 2019) in modalità elettronica, utilizzando lo strumento telematico del MePA.

La richiesta di offerta è aperta ai soli fornitori estratti dal Sistema MePA.

Si tratta a rigore di una procedura negoziata e non di una procedura aperta perché, ai fini della partecipazione alla gara, l'operatore economico deve aver conseguito sul MePA le necessarie abilitazioni per la categoria oggetto della RdO.

La procedura di gara avviene sulla base di un progetto esecutivo. I lavori saranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del Codice.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; al contempo la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 95, c. 12, D.Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La stazione appaltante si avvarrà della facoltà, concessa dall'art. 97, c. 8, primo inciso D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019, di escludere automaticamente dalla gara

le offerte che avranno presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter.

Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

Qualora il numero delle offerte ammesse dovesse essere inferiore a dieci, il Presidente di gara proporrà di aggiudicare l'appalto all'operatore economico che avrà presentato il massimo ribasso effettivo e, successivamente, se il ribasso sarà risultato superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante avvierà il procedimento volto alla verifica della congruità di detta offerta ai sensi dell'art. 97, cc. 1, 4, 5 e 6, D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 97, comma 3-bis, Il calcolo della soglia di anomalia di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Essendo la procedura impostata con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso si applicherà l'art 97, comma 2-bis. "Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: *(comma introdotto dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019)*

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
- e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Precisazioni riguardo la seduta di apertura delle offerte economiche:

L'apertura delle offerte economiche verrà effettuata automaticamente dal sistema.

Il punto istruttore/presidente di gara approverà in blocco tutte le offerte a prescindere dal contenuto specifico del documento firmato digitalmente dall'impresa e dalla verifica della relativa firma digitale (anche nel caso in cui tale verifica restituisca il simbolo "rosso").

A tale conclusione si perviene alla luce delle seguenti constatazioni e considerazioni:

- il contenuto dell'offerta economica (ribasso, costi aziendali, costi della manodopera ecc.) è acquisito nel momento dell'inserimento dei valori richiesti dal sistema, che conseguentemente genera automaticamente un file riepilogativo dei contenuti predetti;
- il sistema effettua quindi il calcolo della soglia di anomalia elaborando i valori inseriti dall'impresa, e non i valori contenuti nel documento firmato digitalmente;
- il sistema si limita semplicemente a segnalare la diversità (anche meramente informatica) tra il documento generato automaticamente dal sistema e il documento firmato digitalmente e, in caso di difformità sostanziale tra detti documenti, il sistema prende in considerazione solo ed esclusivamente il contenuto del primo (ottenuto, lo si ribadisce, dai valori inseriti a sistema del concorrente);

- la provenienza dell'offerta economica è assicurata dall'uso delle credenziali richieste dal sistema ai fini della partecipazione alla gara, cosicché non assume rilevanza giuridica autonoma il fatto che il documento generato dal sistema venga poi firmato digitalmente;
- poiché sia il contenuto sia la provenienza dell'offerta economica (quali elementi indefettibili della stessa) sono già sussistenti al momento dell'inserimento dei valori predetti, risulta non più necessario che il seggio di gara approvi singolarmente ogni singolo documento;
- l'approvazione in blocco di tutte le offerte è, tra l'altro, pienamente opportuna per ragioni di trasparenza, di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa.

Si evidenzia, in particolare, che la procedura sul MePA è impostata sul valore “**percentuali al rialzo**”, cosicché il sistema prenderà in considerazione il solo ribasso espresso in termini percentuali.

18. AVVALIMENTO

L'avvalimento è consentito.

19. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, in attuazione dei commi 1 e 3, dell'art. 2 della deliberazione dell'ANAC n. 111 del 20/12/2012 e ss.mm.ii., avverrà attraverso l'utilizzo del sistema **AVCpass**, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Pertanto, **tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link** sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS Operatore economico presso <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass>, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

20. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte devono essere presentate sul MePA secondo le modalità e le scadenze previste dall'RdO.

21. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Nel presente paragrafo vengono forniti chiarimenti riguardo la documentazione richiesta, le rispettive modalità d'invio e la natura obbligatoria o facoltativa della relativa presentazione.

Si precisa che il seggio di gara attiverà la procedura del soccorso istruttorio solo qualora non sia riuscito a reperire la documentazione mancante attraverso i mezzi a propria disposizione (es. ricerca dell'attestazione SOA tramite il sito dell'ANAC, controlli incrociati delle documentazioni di gara, ecc.).

- 1) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA** (modalità d'invio "telematica" - presentazione “**obbligatoria**, ammessi più documenti”).

La Dichiarazione di cui al DPR n. 445/2000, deve essere redatta secondo il modello allegato (All. 1), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura.

- 2) **DGUE** (modalità d'invio “telematica” - presentazione “**obbligatoria**, ammessi più documenti”).

A pena di esclusione, la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello di Documento di Gara Unico Europeo –DGUE (All. 2), con la quale il concorrente attesta di essere in possesso dei requisiti di ordine generale (da dichiarare nella parte III – Sezioni: A-B-C-D), di idoneità professionale (da dichiarare nella Parte IV – sez. A – punto 1 del DGUE); di idoneità di ordine economico-finanziario e tecnico organizzativo (da dichiarare nella Parte II – Sez. A del DGUE, se in possesso di qualificazione SOA; oppure da

dichiarare nella parte IV – Sez. C, punto 1 (anni riferimento, lavori eseguiti, importo e committente) - punto 2 (attrezzature tecniche) e punto 3 (costo sostenuto per il personale dipendente) dello stesso DGUE, se in possesso dei requisiti ex art. 90, D.P.R. n. 207/2010).

Nel DGUE il concorrente indica, altresì, l'eventuale subappalto (Parte II – sez. D del DGUE) e tutte le altre informazioni in esso richieste.

N.B.:

- A) La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, c. 1, va riferita a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo art. 80 di seguito individuati:
- in caso di **impresa individuale**: titolare e direttore tecnico;
 - in caso di **società in nome collettivo**: soci e direttore tecnico;
 - in caso di **società in accomandita semplice**: soci accomandatari e direttore tecnico;
 - **altri tipi di società o consorzio**: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
- B) A pena di esclusione, la dichiarazione di inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, c. 1, del nuovo Codice, deve riguardare anche i soggetti di cui al precedente punto A) che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della presente lettera. Il concorrente deve quindi dichiarare:
- se vi siano soci, soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data della presente lettera di invito;
 - qualora vi siano tali soggetti, l'assenza delle cause di esclusione oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
 - qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto B) per i quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato. Tale dichiarazione viene resa nel DGUE (Parte III).

Nella compilazione del DGUE tenere conto delle Linee Guida indicate nella Circolare n. 3 del 18.07.2016 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 174/2016 (http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-27&atto.codiceRedazionale=16A05530&elenco30giorni=true) e il comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016.

3) **Attestazione SOA** (modalità d'invio "telematica" - presentazione "**facoltativa**, ammessi più documenti"). La natura "facoltativa" (e dunque non: "obbligatoria a pena di esclusione") della presentazione di detti documenti si spiega in ragione del fatto che gli operatori economici, al fine di ottenere la qualificazione per eseguire lavori superiori ad € 150.000, devono aver già dichiarato (in sede di richiesta di abilitazione al MePA per il bando in questione) di essere in possesso di un'attestazione SOA in corso di validità per la categoria OG1 classifica 1. L'attestazione SOA, tra l'altro, qualora posseduta dall'impresa, è comunque sempre visibile consultando il C.d. casellario delle imprese disponibile presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Per ragioni di semplificazione dell'attività della P.A., tuttavia, si ritiene opportuno che l'operatore economico partecipante presenti, qualora posseduta, l'attestazione SOA in corso di validità. Nella RDO vengono "ammessi più documenti" perché l'operatore economico potrà liberamente presentare altra documentazione a corredo come, ad esempio, un eventuale contratto di rinnovo della stessa attestazione SOA.

4) **CAUZIONE PROVVISORIA** (modalità d'invio "telematica" - presentazione "**obbligatoria**, ammessi più documenti").

La natura "obbligatoria" di detta presentazione discende dal D.Lgs. n. 50/2016.

La cauzione provvisoria (con ente beneficiario: "*Comune di Oristano – Tesoreria comunale*"), nella misura del 2% dell'importo complessivo dell'appalto, dovrà essere redatta secondo termini, prescrizioni, modalità e facoltà di

riduzione previste dall'art. 93, D.Lgs. n. 50/2016 e può essere prestata da tutti i soggetti indicati nello stesso articolo.

SI PRECISA CHE LA CAUZIONE PROVVISORIA DEVE ESSERE CALCOLATA SULL'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (importo a base d'asta + oneri per la sicurezza ESCLUSA IVA).

La cauzione provvisoria potrà essere costituita alternativamente:

- da fideiussione bancaria;
- da polizza assicurativa;
- da fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 D. Lgs. 24/02/1998, n. 58. L'iscrizione nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, dovrà essere acclarata nella fideiussione.

La cauzione dovrà essere comunque corredata da:

- a. una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- b. un documento d'identità del fideiussore debitamente firmato dallo stesso.

Si precisa inoltre che, a **pena di esclusione dalla gara**, la cauzione deve essere costituita prima della scadenza della data di presentazione dell'offerta. In particolare:

- se la cauzione provvisoria è firmata digitalmente dal fideiussore e dal certificato di firma digitale del fideiussore risulta che questi agisce per l'Ente fideiussore, non è necessario alcuno dei documenti di cui ai punti a) e b);
- se la dichiarazione di cui al punto a) è firmata digitalmente, non è necessaria la presentazione del documento di cui al punto b);
- in caso di importo non sufficiente della cauzione provvisoria, verrà attivata la procedura del soccorso istruttorio, alla quale l'operatore economico partecipante potrà validamente aderire presentando un'integrazione della polizza fideiussoria, redatta con le stesse modalità prescritte nel presente paragrafo, o altri documenti giustificativi della riduzione (es. certificazioni ISO); l'integrazione sarà ammissibile anche se effettuata dopo la scadenza del termine di presentazione delle buste elettroniche, in quanto, se non si consentisse la C.d. *integrazione postuma* dell'importo insufficiente della cauzione provvisoria, potrebbe verificarsi l'effetto giuridico iperformalistico (da evitare in linea di principio alla luce della sempre maggiore estensione normativa e giurisprudenziale dell'istituto del soccorso istruttorio) di escludere operatori economici la cui cauzione provvisoria non raggiungesse l'importo minimo garantito per somme irrisorie;
- in caso invece di carenza assoluta della cauzione provvisoria, l'integrazione in sede di soccorso istruttorio sarà ammissibile solo laddove la cauzione provvisoria sarà stata stipulata per l'importo corretto prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Oppure

Il concorrente dovrà allegare dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'intermediario medesimo, dalla quale risulti l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. n. 385/1993. **La mancata iscrizione in detto albo è motivo di esclusione dalla gara d'appalto.**

Le cauzioni costituite mediante fideiussione o polizza assicurativa dovranno, inoltre:

1. avere validità per almeno 180 (centoottanta) giorni dalla data ultima per la presentazione dell'offerta, fissata nel bando di gara;
2. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, **la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, cod. civ.**, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
3. la cauzione provvisoria dovrà inoltre essere accompagnata da una dichiarazione di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di

aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, la cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante. Tale disposizione **NON si applica** alle micro/piccole/medie imprese e ai raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro/piccole/medie imprese.

Si applicano i benefici previsti dall'art. 93, c. 7 del codice. A tal fine dovrà essere dichiarato, nel DGUE (Parte II e Parte IV – lett. D) il possesso di uno o più dei relativi requisiti che di seguito riassuntivamente si riportano con le rispettive percentuali di riduzione:

	Condizione	% riduzione
A	possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI CEI ISO9000	50,00%
B	essere una micro/piccola/media impresa ovvero un raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario costituito esclusivamente da micro/piccole/medie imprese	50% non cumulabile con la riduzione di cui al punto A)
C	registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)	30% anche cumulabile con la riduzione di cui al punto A):30%+50%
D	in alternativa al punto C: certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001	20% anche cumulabile con la riduzione di cui al punto A):20%+50%
E	sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067)	15% - anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti precedenti

Si precisa che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per i raggruppamenti temporanei:

- in caso di raggruppamento già costituito la garanzia dovrà essere presentata dal Mandatario in nome e per conto di tutti i componenti del raggruppamento.
- in caso di raggruppamento costituendo la garanzia dovrà riportare i nominativi di tutti i componenti il raggruppamento.

N.B. - Non si provvederà a restituire la polizza fidejussoria in quanto, ai sensi dell'art., 2 lett. c), dello schema tipo 1.1. "Garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria", approvato dal D.M. 123/2004, l'efficacia della garanzia cessa automaticamente qualora il contraente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 30 giorni dall'aggiudicazione della gara ad altra impresa.

5) **PASSOE** di cui all'art. 2, c. 3, lett. a) della delibera attuativa n. 111 del 20/12/2012 e successive modifiche dell'AVCP oggi ANAC (modalità d'invio "telematica" - presentazione "**obbligatoria**, ammessi più documenti").

Il PASSOE dovrà essere debitamente sottoscritto dall'operatore economico partecipante, come richiesto dallo stesso documento generato dal sistema. Va però precisato che:

- in caso di mancata presentazione del PASSOE o di mancata sottoscrizione dello stesso, verrà attivata la procedura del soccorso istruttorio;
- nel caso in cui non sarà possibile - anche temporaneamente - generare il PASSOE, il concorrente potrà soddisfare tale adempimento stampando la videata dalla quale sarà risultata detta impossibilità e da una dichiarazione con la quale si impegna a presentare successivamente il PASSOE; in tal caso, pertanto, non verrà attivata la procedura del soccorso istruttorio.

È sempre ammessa la c.d. "*integrazione postuma*" del PASSOE. Anche in tal caso, è preferibile la modalità flessibile di invio "*telematico*".

Sono inoltre ammessi più documenti, al fine di evitare irrigidimenti della procedura informatica.

6) Eventuale documentazione relativa all'**AVVALIMENTO** (modalità d'invio "telematica" - presentazione "facoltativa, ammessi più documenti").

In attuazione del disposto dell'art. 89 del codice, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato - in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e che risulti carente dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo richiesti dal bando, può dimostrare il possesso di questi ultimi avvalendosi dei requisiti e/o dell'attestazione SOA di altro soggetto (da dichiarare nella Parte II - Sez. C del DGUE).

A tal fine il concorrente che intende avvalersi dell'istituto dell'avvalimento dovrà indicarlo nel DGUE (Parte II lett. C) ed allegare all'istanza di partecipazione, **a pena di esclusione e** nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n. 445/2000, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto art. 89 e appresso indicata:

- a) una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliata, ex DPR n. 445/2000 artt. 46 e 47, attestante il possesso da parte dell'ausiliaria dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione, utilizzando il modello DGUE (Parte II - lett. A e B; Parte III; Parte VI), ex DPR n. 445/2000 artt. 46 e 47, sottoscritta dal Rappresentante Legale dell'impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici;
- c) dichiarazione, DPR n. 445/2000 artt. 46 e 47, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa ausiliaria con la quale quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie per l'esecuzione dell'appalto di cui è carente il concorrente;
- d) dichiarazione, DPR n. 445/2000 artt. 46 e 47, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa ausiliaria con la quale attesta che la medesima impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
- e) contratto originale o copia autentica, ai sensi dell'art. 18, D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- f) per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in *modo compiuto, esplicito ed esauriente*:
 1. oggetto, le risorse e i mezzi messi a disposizione dall'impresa ausiliaria;
 2. durata;
 3. ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Si precisa che:

- 1) Non è consentito che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti;
- 2) Il concorrente e l'operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto (art. 89, c. 5, del codice);
- 3) Ai sensi del citato art. 89, c. 8, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati.

7) Eventuale **DOCUMENTAZIONE relativa a R.T.I. o consorzi** (modalità d'invio "telematica" - presentazione "facoltativa, ammessi più documenti").

Tutte le forme di aggregazione tra imprese sono ammesse.

Nel caso l'operatore economico partecipante sia plurisoggettivo, è obbligatorio che venga presentata tutta la documentazione richiesta dalle norme vigenti e, in particolare:

- contratto o altro atto equipollente (in originale se in formato elettronico o in copia digitale, anche attestata dall'operatore economico esponenziale) costitutivo della forma di aggregazione di imprese, oppure dichiarazioni di tutte le imprese componenti da cui risulta l'impegno a costituirle in caso di aggiudicazione dell'appalto;
- (per le imprese non iscritte al MePA) dichiarazione sostitutiva da parte dell'impresa non iscritta al MePA circa l'insussistenza delle cause di esclusione ex art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

- (per le imprese non iscritte al MePA) copia dell'attestazione SOA per la categoria oggetto dell'appalto o dichiarazione sulla sussistenza dei requisiti ex art. 90 c. I, D.P.R. 207/2010.

8) **PATTO D'INTEGRITA'** (modalità d'invio "telematica" - presentazione "obbligatoria, ammessi più documenti").

Il patto d'Integrità, redatto secondo il modello allegato dovrà essere sottoscritto digitalmente.

22. OFFERTA ECONOMICA (FAC-SIMILE DI SISTEMA)

L'offerta economica è un documento predisposto automaticamente dal sistema per ogni partecipante. Le sue impostazioni di invio sono già predefinite e non modificabili.

23. SEDUTA DI ESAME DELLE OFFERTE

L'esame delle offerte pervenute inizierà, in seduta pubblica secondo le prescrizioni della piattaforma della CONSIP - Mepa, il giorno **06.09.2018** alle ore **09.30** presso il Comune di Oristano - in piazza Eleonora n. 9, previa costituzione del seggio di gara.

Le sedute sono tutte pubbliche e potranno essere svolte (per ragioni logistiche) anche in diverse sedi del Comune. Nel caso in cui il seggio di gara dovesse decidere di proseguire la seduta nel giorno successivo sarà sufficiente una comunicazione da parte del punto istruttore a fine seduta.

24. SOCCORSO ISTRUTTORIO

La stazione appaltante si riserva di avvalersi del disposto dell'art. 83, c. 9, D. Lgs. n. 50/2016.

A tal fine, qualora sia necessario, al termine dell'esame della documentazione amministrativa presentata da tutti gli operatori economici ammessi, la Commissione di gara sospende la seduta per richiedere le dovute integrazioni. Il giorno e l'ora della prosecuzione della gara verranno pubblicati con la forma sopra indicata.

Come previsto dalla norma sopra richiamata verrà assegnato al concorrente un termine, **non superiore a dieci giorni**, affinché siano rese, integrate e regolarizzate sia le dichiarazioni sostitutive, che gli elementi essenziali mancanti o incompleti. Nel termine assegnato il concorrente deve presentare le integrazioni e le regolarizzazioni richieste a pena di esclusione.

Alla ripresa dei lavori, la Commissione esaminerà la documentazione integrativa e deciderà sull'ammissibilità al proseguo della gara dei concorrenti invitati all'integrazione.

Prosegue, quindi, aprendo le buste contenenti le offerte economiche presentate dai concorrenti ammessi, verificando la regolarità delle stesse e dando lettura dei ribassi percentuali di quelle giudicate regolari.

25. STIPULA DEL CONTRATTO E GARANZIA DEFINITIVA

La stipulazione del contratto avverrà sul MePA a soli meri fini informatici ai fini dell'archiviazione delle procedure, ma, il contratto informatico generato non avrà alcuna altra funzione, bensì, si procederà alla stipula del contratto nelle modalità previste in caso di procedure espletate tradizionalmente.

Il contratto di appalto di lavori, infatti, presenta certe specificità (come ad es. l'indicazione del P.O.S.), che ancora non si attagliano perfettamente agli automatismi del MePA.

L'aggiudicatario, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, dovrà presentare la seguente documentazione:

- a) Regolarizzazione dell'offerta economica presentata con la normativa vigente in materia di bollo;
- b) Garanzia fidejussoria (**cauzione definitiva**): ai sensi dell'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016, e dell'art. 54, comma 3, della L.R. n. 5/2007, l'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo dell'appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio o comunque

decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

Resta chiarito ed inteso che, nella cauzione definitiva ed in tutte le polizze fidejussorie che verranno costituite durante l'esecuzione dei lavori, la firma apposta dal legale rappresentante dell'Assicurazione o della Banca *fidejubente* dovrà essere autenticata da un Notaio; in uno con tale autentica il Notaio dovrà acclarare la qualifica ed i poteri del sottoscrittore la polizza; alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni indicate all'art. 93, c. 7, D.Lgs. n.50/2016;

c) Polizza di assicurazione.

Si richiamano le sanzioni stabilite dall'art. 93, c. 6, e dall'art. 103, c. 3, D. Lgs. n. 50/2016 in caso di mancata sottoscrizione del contratto o mancata costituzione della cauzione definitiva.

Si segnala, infine, che:

- l'ammontare delle spese contrattuali sarà comunicato nei giorni immediatamente precedenti la stipula del contratto;
- l'Impresa dovrà presentarsi per la stipula nel luogo e nel giorno che verranno indicati nell'apposita comunicazione;
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica, entro 60 gg dall'aggiudicazione definitiva. Non si applica, ai sensi dell'art. 32, c. 10, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016, il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo.
- **la polizza di assicurazione**, ai sensi dell'art. 103, D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 54, c. 6, della L.R. n. 5/2007, dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo 2.3 approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12.03.2004, e pari all'importo del contratto per i danni di esecuzione, pari a **€ 500.000,00** per danni alle opere preesistenti.
- il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile sarà pari a **€ 500.000,00** (euro cinquecentomila/00). Il contraente trasmetterà alla stazione appaltante copia di tale polizza almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori e la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione di tutte le controversie derivanti dal contratto di appalto si procederà con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto (art. 51 C.S.A.).

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 50 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Oristano ai sensi dell'art. 204, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (nel seguito anche "Codice privacy") ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), il Comune di Oristano fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

In relazione alle attività della stazione appaltante, si segnala che: - i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dal Comune di Oristano per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in

particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, nonché per l'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

Natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati al Comune di Oristano in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. I dati "giudiziari" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Oristano in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla dal Codice privacy e richieste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale del Comune di Oristano che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente ;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, potranno essere diffusi tramite il sito internet www.comune.oristano.it

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.comune.Oristano.it, sezione "Trasparenza".

Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante e tramite essa alla Committente.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

Titolare del trattamento

TITOLARE DEL TRATTAMENTO È IL COMUNE DI ORISTANO, PIAZZA ELEONORA D'ARBOREA, 44 – 09170 ORISTANO;
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO È IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI.

28. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Affidatario, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto. L'Affidatario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010. L'Affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il Fornitore del servizio che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente. L'Affidatario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Comune di Piacenza, della Prefettura territorialmente competente. Con riferimento ai subcontratti, l'Affidatario si obbliga a trasmettere al Comune di Piacenza, apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

29. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- a) **Procuratore legale rappresentante** - Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva e l'offerta siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante, la relativa procura dovrà essere allegata, **a pena di esclusione ai sensi dell'art.18, D.P.R. n. 445/2000**, contestualmente alla documentazione amministrativa, qualora i relativi poteri non risultino acclarati da certificazioni di altri soggetti pubblici;
- b) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110, D.Lgs. n. 50/2016 così come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge n. 55 del 2019.
- c) L'appalto sarà regolato anche dalle disposizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A).
- d) L'aggiudicatario dovrà produrre la polizza assicurativa di cui all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016 prima della consegna dei lavori.
- e) Si intendono automaticamente adeguate al D.Lgs. n. 50/2016 le clausole del Capitolato Speciale d'Appalto incompatibili con il suddetto Decreto. Qualora le clausole non siano adeguabili, si intendono inefficaci. Il capitolato speciale d'appalto è inoltre integrato dalle norme vigenti e, in particolare, da quelle di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
- f) Saranno consentite modifiche contrattuali solo nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016.
- g) Si precisa, inoltre, che l'aggiudicatario non ha alcunché a pretendere in caso di mancato finanziamento dell'opera.

Oristano, 31.07.2018

firmato

Il Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzioni
Ing. Giuseppe Pinna

Allegati:

1. Dichiarazione sostitutiva;
2. DGUE;
3. Patto d'Integrità;
4. Elaborati tecnici